

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente (Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Valerio Sangiovanni	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Gian Luca Greco	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Franco Estrangeros	Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 26 marzo 2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF, la società ricorrente, assistita dal proprio legale ha ricordato di aver presentato reclamo all'intermediario convenuto in data 17.04.2012, in cui ha rappresentato che: a) in data 11.04.2012 aveva inviato alla banca una missiva *“con cui si richiedeva l'inoltro della documentazione bancaria, contabile e contrattuale, al fine di analizzare meglio la situazione e valutare la possibilità, qualora fosse stato verificato il regolare comportamento della Banca, di una soluzione per la sistemazione dell'esposizione debitoria”*; b) il preposto della filiale competente riscontrava la richiesta con e-mail del 12.04.2012, comunicando che avrebbe predisposto la documentazione richiesta, ma che in ogni caso *“il ... cliente veniva informato dell'andamento del conto «dai ... colleghi di agenzia sulle operazioni e su eventuali saldi debitori da sistemare», richiamando una forma di informativa basata sulla tradizione orale, inaccettabile sotto il profilo giuridico ed in chiaro contrasto con la normativa in tema di trasparenza bancaria”*; c) in data 13.04.2012 la società inviava alla banca, tramite fax, la ratifica di due assegni bancari *“emessi erroneamente senza il timbro riportante la ragione sociale”* e faceva seguire al fax la spedizione con raccomandata; d) sennonché nonostante fosse *“capitato anche in altre occasioni”* che l'amministratore della società emettesse assegni senza indicazione della ragione sociale e, in tali circostanze, la banca *“aveva provveduto a pagare egualmente*



siffatti titoli ... senza nemmeno la ratifica scritta” della società stessa, in data 16.04.2012 il legale rappresentante apprendeva da altro istituto di credito *“che il suo nominativo era stato inserito in Cai per mancanza di autorizzazione ai sensi della L. 386/90 art. 1 ed i relativi titoli protestati”*, quando, invece, in forza della ratifica *“gli assegni ... andavano addebitati alla società ... gestiti per mancanza di provvista e, in virtù dell’art. 2 della L. 386/90, concessa alla società la facoltà di procedere al pagamento tardivo”*; e) il protesto, inoltre, *“ha rappresentato un accanimento sine ratio che la Banca ... ha riservato ai ... clienti”*, posto che gli assegni in questione erano muniti di clausola di intrasferibilità e la levata del protesto si rende necessaria solo in presenza di *“azioni di regresso da tutelare”*. Tanto premesso, l’avvocato sollecitava l’intermediario a provvedere: i) alla cancellazione della segnalazione alla CAI del nominativo del legale rappresentante della società, *“attese le idonee ratifiche pervenute via fax il 13/4/2012”*; ii) all’eliminazione dei protesti in quanto *contra legem*; iii) al conseguente storno di tutte le spese inerenti ai protesti; iv) a *“addebitare dell’insolvenza relativa agli assegni sopra indicati alla società ... offrendole mediante invio del preavviso di revoca il termine previsto dalla richiamata L. 386/90 per il pagamento tardivo”*.

Lo stesso legale invitava inoltre la banca a provvedere al risarcimento dei danni subiti dai clienti, quantificati in via approssimativa in Euro 80.000,00 con riserva dei *“danni morali patiti”*. Diffidava infine l’intermediario *“dal continuare a segnalare il nominativo ... [del legale rappresentante della società] in CAI, dal procedere ad eventuali chiusure del conto o alla revoca degli affidamenti in capo a entrambi i ... [suoi] assistiti”* fino alla trasmissione all’avvocato stesso della documentazione richiesta ed alla verifica da parte sua *“dell’effettività del ... credito”* asserito. Concludeva con la riserva di presentare un esposto alla Banca d’Italia in mancanza di positivo riscontro entro 48 ore.

Con il ricorso protocollato il 19.10.2012, corredato da una articolata esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto a supporto delle istanze formulate all’ABF, il medesimo avvocato per conto della società ha ripercorso la vicenda all’origine della controversia, in particolare riferendo: 1) che la richiesta della documentazione relativa all’intero rapporto di conto corrente, dallo stesso inoltrata con la missiva dell’11.04.2012, era volta a *“cercare, all’esito della consegna di quanto richiesto, una soluzione stragiudiziale in ordine all’invito al rientro formulato, fino ad allora, in maniera solo verbale al cliente”*; 2) che il 12.04.2012, stessa data della e-mail con la quale il preposto della filiale competente si era reso disponibile all’invio di detta documentazione, venivano *“predisposte le lettere di revoca dei fidi e di messa in mora, con un termine di 15 giorni per il rientro dall’esposizione quantificata in €.18.973,69, ed inviate alla debitrice principale – odierna ricorrente – ed al fideiussore”*, socio accomandante della società; 3) circa il protesto degli assegni, per mancanza di autorizzazione, a carico del legale rappresentante della società e sulla conseguente segnalazione del suo nominativo alla CAI, che si doveva rilevare che la prassi adottata dalla banca fino all’emissione dei due titoli suddetti aveva *“creato una rappresentazione distorta della realtà legale delle modalità di traenza degli assegni negli odierni ricorrenti”* e che la *“differenza di comportamento tenuta dalla Banca la espone a concrete responsabilità ... ed evidenzia un diritto dei ricorrenti a vedersi restituite le somme – irregolarmente – pagate dalla ... [banca stessa] con gli altri assegni tratti allo stesso modo, cioè con traenza irregolare”*.

Nel medesimo ricorso viene rappresentato inoltre che *“[a] seguito di tali situazioni e delle pressioni esercitate sui ricorrenti, i soci della società ricorrente decidevano di scioglierla anticipatamente e di metterla in liquidazione, con atto del 27/4/2012”*. Che successivamente la banca riscontrava il reclamo con nota del 16.05.2012, comunicando: i) che gli assegni in questione *“erano stati inizialmente trattati, a conferma della prassi operativa ... sopra esposta ... come carenti di provvista salvo poi, in concomitanza della*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nota ... [dell'avvocato medesimo dell'11.04.2012], gestiti come mancanti di autorizzazione"; ii) che i titoli erano stati negoziati "in check truncation, quasi a voler evidenziare l'assenza di responsabilità della Banca trattaria che non aveva potuto prendere visione prima della traenza «irregolare»", ma tale spiegazione è confutata poiché la convenuta, quale trattaria, "in caso di impagato in prima presentazione ... ha avuto l'opportunità di vedere immediatamente il file relativo all'assegno impagato, ricevendo – immediatamente dopo – il documento stesso in forma cartacea"; iii) che "i documenti richiesti erano stati ritirati dal cliente, senza fornire prova della ricezione degli stessi"; iv) "il rifiuto all'invio della documentazione, in quanto si cerca[va] di subordinare la consegna della stessa all'accesso in Filiale", e la predetta documentazione non era comunque stata consegnata.

Infine nel medesimo ricorso viene rappresentato che a seguito della presentazione dell'esposto – datato 24.04.2012 – alla Banca d'Italia, che aveva invitato l'intermediario e la Sia s.p.a. a fornire chiarimenti, soltanto quest'ultima dava riscontro comunicando l'esistenza di una segnalazione relativa ad assegno emesso senza provvista operata da intermediario terzo.

Tanto premesso in fatto, il procuratore della istante ha affermato che "i danni provocati dalla Banca alla ricorrente sono notevoli" e sono stati contenuti al fine di poter adire l'ABF; ha quindi osservato che tali danni deriverebbero:

- i. dall'"abuso di posizione dominante e di potere ... concretizzato nei comportamenti tenuti dalla Banca ... nel non aver voluto prendere in considerazione le esigenze del cliente ... nell'ostinato e reiterato rifiuto alla produzione della necessaria e dovuta documentazione contrattuale e contabile, nell'applicazione di comportamenti in difformità dalla legge ed in danno della cliente, consci dell'impunità, peraltro avallata da un censurabile provvedimento di irricevibilità (sic?) da parte dell'ABF di Milano", in special modo volti ad indurre la ricorrente, "attraverso la minaccia della revoca dei fidi e la scritturazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, ... a tentare di sistemare l'esposizione debitoria in maniera forzata";
- ii. dalla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede, in quanto con "la revoca per mancanza di autorizzazione in danno della società e non del legale rappresentante, la Banca ha creato una lesione alla reputazione personale e commerciale della società, portandola alla chiusura di ogni relazione bancaria, ed ad avviare la procedura di liquidazione", provando addirittura "a far fallire entrambi i ricorrenti"; il legale ha aggiunto in proposito che il "danno procurato [a]lla lesione della reputazione esime i soggetti lesi dall'onere di fornire in concreto la prova in quanto il danno viene considerato in re ipsa";
- iii. dalla violazione della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, posto che la banca:
 - nella risposta al reclamo non ha dato conto dell'adempimento agli obblighi prescritti da tale normativa, né in relazione alla predisposizione della "necessaria documentazione precontrattuale" né con riferimento alle comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti intrattenuti con la cliente;
 - ha violato, oltre agli artt. 115 e ss. T.U.B., anche l'art. 1832 C.C. "che dispone la spedizione per raccomandata, ogni sei mesi, dell'estratto conto e riassunto scalare" e le disposizioni della Banca d'Italia in tema di trasparenza bancaria, Sezione IV, alinea 3.1, pag. 25;
- iv. dalla violazione della normativa in materia di usura, precisando che la mancata esibizione della documentazione richiesta non consente alla ricorrente di verificare l'entità dell'eventuale suo debito nei confronti dell'odierna parte resistente né di accertare: "a) la regolare applicazione dei tassi pattuiti, b) la corretta e legittima



contabilizzazione delle partite e degli interessi, degli appesantimenti previsti per il superamento del limite di fido ..., c) l'applicazione delle commissioni (massimo scoperto, disponibilità fondi, etc.), la legittimità delle stesse ... e, perché no, a determinare d) la violazione della soglia usura", ricordando a quest'ultimo riguardo l'inclusione della CMS nel calcolo del TEG ad opera della L. 2/2009.

Pertanto la società ricorrente ha formulato le seguenti articolate domande con cui chiede che l'ABF voglia:

A. condannare la [REDACTED]
[REDACTED] al pagamento di
€ 85.000,00 (ottantacinquemila) a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali patiti dalla ricorrente - [REDACTED]
[REDACTED] per il pregiudizio finanziario, commerciale, mercantile, per la lesione del diritto all'immagine ed alla reputazione, secondo il criterio equitativo di determinazione ai sensi dell'art.1266 c.c.; nonché per la restituzione di tutte le somme, ed a qualsiasi titolo, versate dalla ricorrente
alla stessa Banca, in forza dei contratti nulli o in eccesso a quanto effettivamente dovuto per come sopra esposte, per commissioni, spese e penali non dovute, per la restituzione delle somme erroneamente pagate dalla Banca a fronte di assegni non regolari nella traenza a norma del Regio Decreto n.1736/1933, di quanto dovesse essere necessario per la cancellazione delle situazioni de quo, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura di lite.
B. dichiarare nullo e/o annullare, in tutto o in parte, il contratto di conto corrente e, conseguentemente, la fidejussione, quale obbligazione accessoria nei confronti della odierna ricorrente e dei fidejussori [REDACTED] e [REDACTED], tenendo conto del grave pregiudizio arrecato alla ricorrente e della fondatezza dei motivi di ricorso;
C. dichiarare inammissibile l'iscrizione in CAI disposta dalla BANCA [REDACTED] per gli assegni nn.0531176803 E 0531176804 emessi all'ordine di [REDACTED] -PER MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE- ed ordinarne la immediata cancellazione a cura e spese della Banca [REDACTED], obbligando la stessa al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno come sopra precisato, atteso che nel frattempo il lassismo della Banca e l'inefficienza del Collegio Milanese hanno fatto decorrere quasi integralmente il periodo di iscrizione, costringendo l'Azienda ricorrente alla liquidazione;
D. accertare e dichiarare nulli, annullabili, illegittimi o, comunque inefficaci, nei confronti della BANCA [REDACTED] i contratti, le clausole contrattuali e le fidejussioni prestate, perché contrari al principio di buona fede, ordinando alla Banca [REDACTED] la esibizione



	di tutta la documentazione e corrispondenza attinente ai rapporti intercorsi;	
E.	in via gradata, accertare, ricalcolare e rideterminare nella misura legale e con capitalizzazione semplice o escludere globalmente quindi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la misura degli interessi dovuti, l'ammontare degli interessi stessi in relazione a tutti i rapporti azionati, le commissioni e le spese praticate a far data dall'inizio dei rapporti per la intera loro durata nei confronti della BANCA [REDACTED]	
F.	in via sempre gradata, ordinare alla BANCA [REDACTED] la restituzione, in favore dei ricorrenti della somma di € 13.249,46 (tredicimiladuecentoquarantanove/46) oltre interessi, spese e commissioni, relativamente alle somme illegittimamente pagate dalla Banca medesima ai beneficiari dei titoli tratti irregolarmente dal ricorrente, oltre al già indicato risarcimento del danno;	
G.	in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della BANCA [REDACTED] in ordine a tutti i punti trattati.	

Con successiva dichiarazione di contenimento delle domande entro i limiti di competenza per valore dell'ABF, il procuratore della società ricorrente ha così riformulato le istanze:

A tal riguardo, nel ribadire le considerazioni e le conclusioni indicate in atti, preciso che la domanda risarcitoria principale è limitata alla somma di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) e che, come precedentemente esposto, essa deve ritenersi omnicomprensiva. Preciso, altresì, che tale valore risulta essere comprensivo ed assorbente anche di tutte le domande subordinate, con l'effetto che -se venisse accolta la predetta domanda principale e, contestualmente, riconosciuta la responsabilità della Banca [REDACTED] e disconosciuti i suoi diritti e le sue ragioni di credito, per i fatti de quo- ogni altra domanda, anche subordinata, si intenderebbe assorbita da tale determinazione.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario convenuto ha ricordato come nella risposta al reclamo (missiva del 16.05.2012), esso esordiva riferendo che "non esiste[va] nei confronti del[la cliente] ... alcuna preclusione o atteggiamento preconcepito ... [e] di ciò ... [erano] testimoni i fatti". Riferiva infatti che:

- sin dai primi giorni di marzo 2012 la cliente era stata sollecitata alla "sistemazione dello sconfinamento" e nei colloqui a ciò finalizzati "non ... [erano] emerse criticità o riferimenti a situazione tesa sull'andamento dell'attività";
- l'agenzia competente aveva contattato il legale rappresentante per "la richiesta di copertura del saldo negativo in concomitanza della negoziazione del primo assegno bancario ... di € 3.137,60 ... in data 4/4/12 – posizione totalmente sprovvista di fondi – e respinto quindi in prima presentazione con causale 20 – Mancanza di fondi" e, nel corso di ulteriori solleciti lo stesso amministratore della società "prometteva la sistemazione anche di un nuovo a/b (... di € 3.096,00) nel frattempo pervenuto in check truncation";



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- nel corso di quest'ultima telefonata era emersa *“la mancata apposizione del timbro della società sul titolo con tutte le problematiche annesse (CAI)”* e, perdurando la mancanza di provvista, il primo assegno di cui sopra veniva inviato a notaio per il protesto con causale 13, mentre il secondo assegno veniva *“stornato ... con causale 20 – Mancanza Fondi”*;
- il primo assegno veniva quindi protestato e segnalato in CAI, mentre il secondo assegno veniva richiamato, nei termini, dal beneficiario;
- sulla consegna della documentazione relativa al conto corrente, la cliente *“all’apertura del rapporto ... [aveva] ritirato tutti i documenti ... comprese le password operative del collegamento Internet”*, mentre in agenzia era resa *“disponibile tutta la documentazione”*.

Tanto premesso, l'intermediario respingeva le istanze della società ricorrente.

Nelle controdeduzioni, parte resistente ha dato conto nuovamente dei fatti all'origine della controversia, aggiungendo, rispetto a quanto già comunicato nella risposta al reclamo, che la lettera di ratifica dell'assegno protestato per mancanza di autorizzazione è stata trasmessa, via fax, a numero appartenente ad agenzia di intermediario terzo, mentre la relativa raccomandata è stata inviata il 17.04.2012, quando il regolamento della CAI prevede che *“la ratifica, ai fini della sistemazione, deve essere presentata entro le ore 10:00 del giorno successivo alla segnalazione”* e dunque la filiale competente *“non avrebbe comunque potuto in data 13 aprile – ... ben due giorni dopo – eliminare la segnalazione”*.

L'intermediario ha quindi osservato:

- riguardo all'asserita prassi della filiale competente di pagare assegni tratti dal legale rappresentante della società senza apposizione del timbro della società stessa, che *“essendo gli assegni pagati tramite procedura di Check Truncation, l'Agenzia non ha modo di visionare gli assegni se questi risultano pagati”*;
- sulla mancata informativa lamentata dalla parte istante, che, *“oltre agli estratti conto regolarmente inviati, la Società era in possesso di codice utente e password per il collegamento alla piattaforma telematica da cui poter monitorare tutta la movimentazione”* e veniva comunque informata circa l'andamento del rapporto mediante *“continue telefonate”* tra il dirigente dell'agenzia e l'amministratore, telefonate menzionate dalla controparte *“quale prova di non adempimento agli obblighi di comunicazione della Trasparenza Bancaria”*;
- che la richiesta dei danni, *“riconotta successivamente ad € 80.000 e poi ad € 85.000”*, non è supportata da alcuna documentazione.

Pertanto la convenuta ha chiesto all'ABF *“di rifiutare in toto la richiesta della Società per l'insussistenza dell'accusa di aver operato scorrettamente e, in subordine, di deliberare esclusivamente sulle spese sostenute e documentate in ordine al protesto dell'assegno, che sono comunque ritenute legittime”*.

DIRITTO

Giova premettere che in successive comunicazioni la società attrice ha contestato la tardività delle controdeduzioni della banca convenuta sostenendone l'inammissibilità.

Al riguardo tuttavia il Collegio ricorda il costante orientamento dei Collegi ABF per cui tenendo conto che il codice di rito, al secondo comma dell'art. 152 cod. proc. civ., prevede espressamente che *“I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”*, si deve ritenere che il termine imposto dalle disposizioni che regolano il procedimento avanti i Collegi dell'ABF abbia natura



semplicemente ordinatoria, sicché le controdeduzioni, quand'anche pervenute in ritardo rispetto al termine in questione, ma comunque in tempo utile affinché se ne possa tenere conto ai fini della decisione, devono essere prese in considerazione (cfr. Coll. Milano 335/2010).

Ciò posto si possono affrontare le questioni sollevate dalle domande della società ricorrente.

La prima questione riguarda la procedura seguita dall'intermediario resistente in riferimento a due assegni che hanno dato origine a segnalazioni in CAI. In proposito la parte ricorrente afferma che la banca avrebbe dovuto protestare gli assegni controversi, per mancanza di fondi, a carico della società, la quale sarebbe così stata in grado di evitare le conseguenze della segnalazione in CAI mediante il pagamento tardivo dei titoli ai sensi dell'art. 8 L. 386/1990. La banca, invece, ribatte che solo un assegno è stato protestato a carico dell'amministratore della società, ed oggetto di segnalazione alla CAI, per mancanza di autorizzazione non risultando sul titolo l'indicazione della ragione sociale. Benché nessuna delle due parti abbia prodotto copia degli assegni, non è contestato che i titoli sono stati emessi dal rappresentante della società senza indicazione della ragione sociale e che sono stati oggetto di "ratifica" da parte della società stessa con atti del 12.04.2012, che la banca eccepisce esserle pervenuti tardivamente.

Al riguardo il Collegio osserva che nel caso è pacifico che l'assegno de quo è stato tratto sul conto intestato alla società in base alla relativa convenzione di assegno. E' altrettanto pacifico che il titolo era irregolare perché in violazione della regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1736/1933, a norma del quale "Ogni sottoscrizione" (del titolo) "deve contenere ... la ditta di colui che si obbliga". Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, poiché la ratio dell'art. 11 della legge assegni è proprio "quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive (sul punto Cass. n. 1469/77 e Cass. n. 7761/2004), così obbligandosi in via cartolare, per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento "funzionale" tra chi sottoscrive e l'ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione". Da ciò discende che un assegno emesso sul conto della società, ma senza recare alcuna indicazione cartolare della società stessa si deve considerare emesso in assenza di autorizzazione e quando lo stesso risulti impagato per mancanza di fondi e quindi la procedura di check truncation non sia andata a buon fine, la banca trattaria deve considerare che l'assegno sia stato tratto in assenza di autorizzazione e pertanto deve provvedere ad iscrivere il nominativo del traente nell'archivio informatico di cui all'art. 10-bis, l. n. 386/1990 (art. 9, l. 386/1990).

Ciò posto e posto che la lacunosità della documentazione in atti non consente un esame più approfondito della vicenda si deve rilevare come appaia infondata la tesi della palese scorrettezza della condotta della banca convenuta.

Circa la correlata domanda di restituzione delle somme pagate a fronte di assegni che in passato sarebbero stati parimenti emessi senza la menzione della ditta e pure regolarmente pagati dalla banca convenuta, il Collegio osserva che, a parte la contraddittorietà logica con la tesi precedente, su tale vicenda manca qualsiasi documentazione e che l'ABF non può emettere statuizioni sulla base di un semplice "sentito dire".

Quanto alla domanda di dichiarare nullo o di annullare in tutto o in parte il contratto di conto corrente e le correlate fidejussioni, il Collegio osserva che a parte ogni rilievo circa la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della pretesa avanzata, manca agli atti persino la indicazione dei motivi di invalidità. Parimenti generica si palesa la domanda relativa alla restituzione di quanto pagato dalla ricorrente alla banca per penali, spese e



commissioni non dovute, rispetto alla quale difetta ogni indicazione che consenta di valutare la esistenza e la misura di quanto sia stato pagato per tali voci.

Rimane tuttavia che in mezzo a tanto grandinare di domande astratte, la banca sembra essersi dimenticata di soddisfare l'unica domanda che appare fondata, ossia quella relativa alla consegna della documentazione inerente al rapporto di conto corrente intercorso con la cliente.

Non risulta infatti che tale documentazione, per il vero richiesta dalla ricorrente sin dalla fase di reclamo, sia mai stata consegnata, né la banca allega di avervi provveduto.

A parte la erronea indicazione del numero dell'articolo invocato, è evidente che la richiesta della ricorrente deve essere inquadrata e valutata nell'ambito dell'art. 119 TUB (Comunicazioni periodiche alla clientela), il cui comma 4 dispone che "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". Negli stessi termini si esprimono anche le Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari, le quali alla Sez. IV, par. 4 (Richiesta di documentazione su singole operazioni) prevedono che "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese". Alla luce del richiamato paradigma normativo, è chiaro che qualunque omissione nel fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente si pone in contrasto con le citate disposizioni, in assenza di spiegazioni da parte dell'intermediario a giustificazione della impossibilità di fornire la documentazione richiesta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto della ricorrente di ricevere la documentazione contemplata dall'art. 119 T.U.B..

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO